

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 153	del 30.09.2016
--------	----------------

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2017

L’anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 9,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano		X
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	5	1

Assiste il Segretario Generale dott. Franco Famà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **07.10.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **07.10.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **882** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 2011, dalla legge 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l’art. 13, comma 6, del DL 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, ai aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l’art.13, comma7, del DL 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’ abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad accezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 10, del citato articolo 13, DL 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557/1993;
- l’art. 1 comma 38, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il comma 12-quinquies, art. 4 del DL 16/2012, dispone che ai soli fini dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, 504 istitutivo dell’Ici al quale il suindicato decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell’8/7/2014;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;
Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che all’art. 1 comma 26 sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato confermando, di fatto, per l’anno 2016 le aliquote deliberate per l’anno 2015;

Preso atto delle modificazioni apportate con la Legge sopra indicata in particolare:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio “Gestione delle Risorse” , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2017 delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), già deliberate per l’anno 2016 così come di seguito riportato predisponendo il D.U.P. (Documento Unico di programmazione) sulla base delle aliquote di seguito riportate:

ALiquota Abitazione Principale SOLO PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	0,4%
ALiquota Unità Immobiliare CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata	0,4%
Unità Immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	0,66
ALiquota per immobili POSSEDUTI E CONDOTTI da commercianti ed artigiani su strada chiusa al traffico per oltre 30 giorni (ESCLUSO IMMOBILI DI CATEG. D) – AGEVOLAZIONE RAPPORTATA AL PERIODO DI INTERRUZIONE	0,38
ALiquota Fabbricati Produttivi di Cat. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALiquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,76%
ALiquota per i terreni agricoli	0,76%

- 2) di stabilire che dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di stabilire che condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta per gli **immobili ubicati su strade chiuse al traffico**, a pena di decadenza del beneficio, da parte del proprietario di un’apposita comunicazione attestante i dati catastali, l’ubicazione dell’immobile e il periodo di chiusura al traffico, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2017;

DI DICHIARARE con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.